

Codice stradale

Ricorsi possibili anche online ma i vantaggi sono pochi

La procedura del ministero della Giustizia non evita il deposito cartaceo, così chi fa ricorso rischia di perdere e raddoppiare la sanzione.

Domenico Carola — pag. 26

Ricorsi anche online ma pochi vantaggi e più rischi di perdere

CODICE DELLA STRADA

Sui siti privati l'opzione meno costosa può portare al raddoppio della sanzione

La procedura del ministero della Giustizia non evita il deposito del cartaceo

Domenico Carola

Ci si può fidare dei ricorsi online contro le multe stradali? La domanda sorge spontanea, ora che vengono pubblicizzati siti che offrono di presentarli in via telematica, anche senza l'assistenza di un avvocato: scrivere un ricorso non è come compilare un modulo online e non di rado richiede molta padronanza di norme e procedure. Vale la pena anche confrontare i siti privati con il servizio web gratis del ministero della Giustizia. E l'impressione è che i vantaggi visibili possono essere annullati da inconvenienti lasciati nell'ombra.

Certo, sono inconvenienti possibili anche presentando il ricorso con le consuete modalità fisiche (deposito a mano o con raccomandata): spesso i problemi sono legati all'inesperienza dei ricorrenti, anche perché per opporsi a un verbale non è obbligatorio farsi assistere da un legale (né davanti

al giudice di pace né davanti al prefetto). Ma l'idea di poter fare ricorso semplicemente con un clic può indurre a sottovalutare il problema.

I siti privati

Questo può valere soprattutto per i siti privati, che si fanno pubblicità. Al momento, a chi si registra e versa una decina di euro per l'iscrizione, consento-

no di accedere a un percorso guidato per creare il proprio ricorso per una serie di infrazioni tra le più diffuse. In opzione, pagando di più, è offerta la possibilità di farsi assistere da un legale procurato dal sito stesso.

L'opzione gratuita, per ora, consente di ricorrere solo al prefetto e non anche al giudice di pace. I rischi stanno proprio qui: di solito, per quanto le due modalità di ricorso abbiano pari dignità giuridica, quella prefettizia non è la sede più opportuna per affrontare questioni interpretative del Codice della strada, per cui si hanno ragionevoli possibilità di vittoria solo per vizi palesi del verbale o della procedura. Per esempio, nei casi in cui la notifica non è avvenuta in tempo.

Nella maggior parte delle altre circostanze, l'esito dell'opposizione dipende da interpretazioni delle norme, che però gli uffici prefettizi non si

spingono a dare, confermando molto spesso la legittimità dell'operato del

corpo di polizia. E a quel punto: l'importo della sanzione raddoppia, perché il Codice (articolo 204, comma 1) prevede espressamente che, se respinge il ricorso, il prefetto deve ingiungere «il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale».

Il sito ministeriale

Questo rischio è molto minore nei ricorsi al giudice di pace. Non solo perché i magistrati onorari scendono in questioni interpretative, ma anche perché hanno discrezionalità nel determinare l'importo della sanzione quando danno torto al ricorrente.

Per ricorrere al giudice di pace si può utilizzare anche il servizio del ministero della Giustizia, gratuito ma noto a pochi nonostante sia attivo dal 2016. Può utilizzarlo chiunque e riguarda non solo i verbali ma anche le ordinanze con cui i prefetti respingono i ricorsi loro presentati e le cartelle di pagamento. Ma ha funzionalità limitata: serve solo a ottenere i pdf di nota di iscrizione a ruolo e ricorso.

Così, anche quando il sistema tele-



matico funziona, bisogna tenere conto che poi sia il ricorso sia la nota di iscrizione a ruolo vanno stampate, datate, firmate e consegnate in cancelleria a mano o con raccomandata, entro gli stessi termini previsti dalla legge per i depositi "fisici". Rispetto a questi ultimi, non cambia neanche l'obbligo di presentare la marca di pagamento del contributo unificato. Le comunicazioni che si ricevono dal sistema non hanno valore pieno, non essendo Pec. Quando si digitano i dati, attenzione a indicare correttamente la sede del giudice competente per territorio, pena il rigetto del ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA COMPILAZIONE

1. L'inizio

Sul sito del ministero della Giustizia, scelta la sede del giudice competente, clic su «Compila il ricorso» e poi «Opposizione a sanzione amministrativa». Vanno poi messi i dati del ricorrente

2. Le altre schermate

La seconda richiede oggetto e motivi del ricorso, scegliendo se chiedere la provvisoria sospensione del pagamento. La terza è per i dati del verbale, del tipo di violazione e l'autorità che l'ha rilevata. Infine, valore della causa e del contributo unificato. Tutto va poi stampato e firmato